

7° FORUM NAZIONALE
DEI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI

29 Gen 2024
ore 9-13 e 14-18
Digital Edition

Diritto & FISCO

Iscriviti al Forum



Evento accreditato ODCEC
8 crediti formativi

In consiglio dei ministri approda a tre giorni dalla scadenza il decreto legge salva 110%

Superbonus senza restituzione Chi non termina i lavori non dovrà ridare l'agevolazione

DI CRISTINA BARTELLI

Superbonus, in salvo le agevolazioni di chi non terminerà i lavori al 31 dicembre. Non si dovrà restituire la detrazione. Meccanismo di supporto, poi, per gli inquilini con redditi bassi a cui lo stato consentirà di completare i lavori. Stretta, infine, sul bonus barriere architettoniche per mettere un freno ai meccanismi elusivi. È approvato ed è stato approvato ieri in consiglio dei ministri, confermando le anticipazioni di *ItaliaOggi* del 27/12/2023, il tormentatissimo decreto legge salva Superbonus. Un decreto ad hoc con vita autonoma rispetto al decreto legge milleproroghe esaminato anche questo ieri (si vedano altri servizi alle pag. 29 e 35). Cala il sipario, con questa scelta minimalista, sulla storia della maxi agevolazione edilizia al 110% che ha fatto tracimare i conti dello stato fino a oltre 100 mld di euro, secondo gli ultimi calcoli del maggiore osteggiatore della misura, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti (nella foto). A tre giorni dalla scadenza della misura in forma piena, dunque, il governo interviene per mettere in sicurezza la fine ordina-



ta dei lavori nei condomini ponendo una sorta di cintura di sicurezza per coloro che, avendo concluso parte dei lavori, rispettando i requisiti delle disposizioni vigenti, hanno già usufruito per i primi due Sal (30 e 30%) degli importi delle detrazioni al 110%. Senza questa previsione si sarebbe delineato uno scenario per cui l'Agenzia delle entrate, in tempi molto ravvicinati, sarebbe dovuto passare al recupero della agevolazione per coloro non in regola con la conclusione dei lavori. A commentare la disposizione è Forza Italia: «Nessun cittadino onesto sarà penalizzato», rassicura in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati FI, «perché lo Stato mantiene i propri impegni. Grazie all'iniziativa e alla determinazione di Forza Italia è stato infatti raggiunto un ac-

cordo sui bonus edilizi. Con apposito decreto del Consiglio dei ministri continuerà ad esistere il bonus al 70% per tutti coloro che proseguiranno i lavori nel 2024 ed è prevista una sanatoria che permetterà di evitare la restituzione delle somme per tutti coloro che non hanno completato i lavori entro il 31/12. Il bonus edilizio al 110% resterà comunque in vigore per coloro che hanno reddito basso e non hanno completato i lavori», conclude. A Barelli fa eco Roberto Pella, relatore della legge di bilancio alla Camera: «Il nostro impegno ha portato risultati concreti grazie all'azione sinergica tra i gruppi parlamentari ed il nostro segretario Tajani. Forza Italia, con determinazione, ha siglato un accordo significativo riguardante i bonus edilizi». Soddisfatto anche Dario Damiani, già relatore al Senato della legge di bilancio: «Si va finalmente, verso una chiusura ordinata dei cantieri, senza penalizzazioni e senza sanzioni». La soglia per cui si mantiene la possibilità di completare i lavori, anche nel 2024, per i contribuenti con meno risorse economiche, con il 110%, invece dell'aliquota più bassa, prevista per legge, è quella Isee di 15 mila euro, già pre-

Il dlgs impatriati taglia il traguardo della G.U.

Nuove regole sugli impatriati e minimum tax al traguardo della Gazzetta Ufficiale. Il primo decreto delegato attuativo della riforma fiscale (riforma Leo) sarà quello sulle disposizioni legate all'internazionalizzazione pubblicato sulla Gazzetta di ieri la numero 301 il decreto legislativo avrà numero 212.

Il decreto ha avuto il via libera in seconda lettura il 19 dicembre 2023.

Nell'articolato ci sono disposizioni che prevedono una riscrittura del regime fiscale di vantaggio previsto per coloro che lavorano all'estero e decidono di rientrare in

Italia. Il governo vuole concedere agevolazioni più generose per i genitori con figli a carico, allargando lo sconto offerto al 60% (rispetto a quello ordinario del 50%). L'agevolazione potrà essere richiesta nel caso di trasferimento in Italia con un figlio minore, mentre in caso di nascita di un figlio, o di adozione di un minore, durante il periodo di fruizione del regime, il beneficio si ottiene a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione del figlio e fino al termine dei 5 anni.

© Riproduzione riservata

sente nella legislazione in materia per quel che concerne le villette unifamiliari. Ai cittadini con i redditi più bassi, lo stato garantisce il 110% anche per la quota di lavori non certificata dal Sal. In tal modo condomini e famiglie non restitui-

ranno gli importi relativi a lavori non conclusi tutelando allo stesso tempo le persone meno abbienti che per compensare la parte fra il 70 e il 110% potranno accedere a un apposito fondo dello Stato.

© Riproduzione riservata

Frodi transfrontaliere Ue, garanzie rafforzate su perquisizioni e sequestri

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Garanzie rafforzate su perquisizioni e sequestri nelle indagini per le frodi transfrontaliere nella Ue. Se le misure investigative comportano gravi ingerenze nei diritti dell'indagato garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il giudice dello stato Ue di esecuzione deve controllare la legittimità e la necessità delle misure stesse.

Per altre misure (e quindi, per differenza, quelle che non provocano gravi ingerenze), nello stato di esecuzione si valutano gli aspetti formali (relativi alla esecuzione), mentre i requisiti sostanziali sono vagliati nello stato del magistrato titolare del fascicolo.

È quanto ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cgue) con la sentenza del 21/12/2023 nella causa C-281/22, la quale ha fornito chiarimenti a proposito dei procedimenti della Procura europea, competente a perse-

guire gli autori di reati lesivi di interessi finanziari dell'Unione. La Procura è organizzata su due livelli, uno centrale e uno decentrato. Quest'ultimo è costituito dai procuratori europei delegati (PED), con sede nei singoli stati Ue.

Nella vicenda, portata al vaglio della Cgue, alcune persone sono state indagate per una frode relativa all'importazione di biodiesel nell'Unione. La Procura europea ha aperto un'indagine affidata a un PED titolare con sede in Germania. Nel corso dell'indagine sono stati disposti la perquisizione e il sequestro di beni in Austria. Il PED tedesco incaricato titolare del fascicolo ha, quindi, delegato l'esecuzione di tali misure a un PED assistente austriaco.

Gli imputati hanno presentato opposizione contro perquisizioni e sequestri davanti al giudice austriaco. Quest'ultimo ha dubitato dell'ampiezza dei suoi poteri e ha deciso di interpellare la Corte di giustizia al riguardo. Alla Cgue è stato chiesto se il giudice austriaco ha il

potere di esercitare un controllo completo sia sostanziale (sulla responsabilità penale, sugli indizi di reato, sulla necessità e proporzionalità della misura) sia procedurale oppure se il suo controllo debba essere limitato alle questioni procedurali connesse all'attuazione delle misure investigative transfrontaliere. In effetti, qui, il problema è la possibile duplicazione dei procedimenti. Se i controlli sulle misure investigative, da effettuarsi nello stato del procuratore assistente, devono essere formali e sostanziali, allora le misure dovrebbero essere oggetto di un esame completo in due stati membri e ciascuno secondo il suo diritto nazionale, il che imporrebbe che tutti i documenti necessari per effettuare il vaglio giudiziale dovrebbero essere messi a disposizione dei giudici dello stato di esecuzione e, se del caso, tradotti.

La Cgue non segue questa strada e risponde che, in generale, gli aspetti sostanziali concernenti l'adozione e la giu-

stificazione di una misura investigativa transfrontaliera sono disciplinati dal diritto dello stato membro del PED titolare del fascicolo, mentre l'esecuzione di una tale misura è disciplinata dal diritto dello stato membro del PED assistente.

La Cgue pone, però, una importante condizione. Nel caso di misure investigative che comportano ingerenze gravi nei diritti fondamentali (perquisizioni di abitazioni private, misure cautelari relative a beni personali e congelamento di beni), lo stato Ue di esecuzione deve assicurare garanzie adeguate, quali un controllo giurisdizionale preventivo sulla legittimità e la necessità delle misure.

Infine, la Cgue ricorda che, qualora il PED assistente ritenga efficace una misura alternativa meno intrusiva, si deve attivare in seno alla Procura europea una procedura di verifica sulla misura da attuare.

© Riproduzione riservata